

Codice A1418A

D.D. 1 ottobre 2021, n. 1461

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di tre alloggi siti a Savigliano in Via Allione, di proprietà dell'ATC Piemonte Sud.



ATTO DD 1461/A1418A/2021

DEL 01/10/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1418A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di tre alloggi siti a Savigliano in Via Allione, di proprietà dell'ATC Piemonte Sud.

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, ..., individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;
- b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;
- c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale";

- il Regolamento Regionale recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione.;

In particolare, dispone che "Sono autorizzabili, le seguenti tipologie di immobili:

- a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;
- b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo storico-artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;
- c) alloggi situati all'interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza

di unità abitative, quali ad esempio alloggi collocati all'interno del palazzo comunale o di strutture sanitarie, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

d) alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell'edilizia sociale ed esplicitamente individuata”;

- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che “Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile”;

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che “Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nel caso in cui sia necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile”;

- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei Comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale”;

- il Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2018, n. 3/R ha aggiunto all'articolo 2, comma 1, del Regolamento n. 12/R/2011 la seguente lettera: “d bis) alloggi originariamente destinati a finalità diverse, successivamente recuperati e assoggettati alla disciplina dell'edilizia sociale, che si intendono utilizzare per scopi socialmente utili”;

preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 11 dicembre 2006 la Regione Piemonte autorizzava l'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 46/1995 di due alloggi siti in Savigliano (CN) via Allione 7 di proprietà dell'allora Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Cuneo da destinare a un progetto di comunità alloggio per persone disabili; tale autorizzazione scadeva al 31 dicembre 2018 così come previsto all'articolo 2, comma 5, del Regolamento n. 12/R/2011;

- con prot. n. 9357 del 1 aprile 2019 l'ATC Piemonte Sud inviava alla Regione Piemonte la Delibera del CdA n. 64 del 18 marzo 2019 in cui veniva richiesta la proroga per 5 anni per i due alloggi presenti nel fabbricato sito in Savigliano via Allione 7 ed ubicati al primo piano (contraddistinti al foglio mappale 111 mappale 2528 sub. 5 e 4) per la prosecuzione del progetto di comunità alloggio gestito dall'Associazione A.S.HA.S;

- con DGC n. 39 dell' 11 marzo 2019 il Comune di Savigliano riconosceva come valido il progetto di Comunità per disabili e autorizzava l'ATC Piemonte Sud a richiedere alla Regione Piemonte la proroga dell'esclusione dei 2 alloggi sopra indicati;

preso, altresì, atto che:

- con nota prot. n. 24454 del 21 settembre 2021 l' ATC Piemonte Sud ha inviato alla Regione Piemonte la Delibera del CdA n. 198 del 14 settembre 2021 di richiesta per l'esclusione di un ulteriore alloggio sito al primo piano (foglio mappale 111 mappale 2528 sub. 7 codice U.I 2844) dall'ambito di applicazione della lr 3/2010 per l'ampliamento del progetto di comunità alloggio denominato “Gruppo appartamento – CASAMIA” per persone disabili gestito dall'A.S.HA.S;

- allegata alla richiesta dell'ATC Piemonte Sud vi è la DGC n. 108 del 26 luglio 2021 del Comune di Savigliano di assenso alla richiesta, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del Regolamento regionale 12/11, di esclusione dell'alloggio di cui sopra di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa per le finalità del progetto CASAMIA;

considerato che:

- la richiesta autorizzativa avanzata dall'ATC del Piemonte Sud è conforme a quanto previsto dal sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R, e s.m.i., per la concessione dell'autorizzazione di cui

trattasi, in particolare configurandosi la fattispecie di cui al punto al comma 5, lettera B, dell'art. 2 Lr 3/2010;

- risulta ampiamente rispettato, anche in considerazione dei dati in possesso del Settore Politiche di Welfare Abitativo al 30 settembre 2021, il limite massimo di autorizzazioni all'esclusione concedibili in rapporto al patrimonio di proprietà dell'ente (pari a 359 alloggi di proprietà dell'Agenzia);

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune sottoscrittore la richiesta autorizzativa;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008
- legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.
- regolamento regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i.

DETERMINA

1) di autorizzare, per le ragioni evidenziate in premessa, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010, e s.m.i., e dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i., l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque **a partire dal 18 marzo 2019**, di 2 alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, siti a Savigliano in Via Allione 7 piano 1 sub 5 e 6;

2) di autorizzare altresì, per le ragioni evidenziate in premessa, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010, e s.m.i., e dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i., l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque **a partire dal 18 marzo 2019**, di 1 alloggio di edilizia sociale di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, siti a Savigliano nel medesimo fabbricato di cui sopra piano 1 sub 7;

3) di precisare che l'alloggio oggetto di provvedimento di esclusione non è più soggetto alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi